Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Martedì 18 luglio — Numero 168

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **20**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno. Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 947 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il decreto Luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza, è convertito in legge.

Nell'art. 2 del predetto decreto Luogotenenziale alle parole « al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace » sono sostituite le altre « al 31 dicembre 1920 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 918 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al corpo della R. guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DI SCALEA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 930 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi del 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visti i RR. decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2227, 10 giugno 1921, n. 739 e 20 agosto 1921, n. 1125;

Visto che attualmente sono in corso delle trattative con gli Stati sorti dalla Monarchia austro-ungarica e che hanno annesso dei territori facenti parte della stessa per la sistemazione dei rapporti di debito e credito da regolarsi con convenzioni speciali come previsto nei contratti di pace; e ritenuta la necessità di non pregiudicare nel frattempo nell'ambito del territorio del Nostro Regno i detti rapporti di debito e credito;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con il guardasigilli, ministro della giustizia e degli affari di culto, col ministro degli affari esteri, col ministro dell'industria e del commercio e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione e salvo quanto sia stato o sia per essere stabilito nei trattati internazionali è sospeso l'esercizio delle azioni giudiziarie dirette ad ottenere l'adempimento di obbligazioni espresse in corone austro-ungariche, sorte per qualsiasi titolo, ed anche per depositi bancari, prima del 10 aprile 1919, fra persone fisiche, giuridiche, Società commerciali od Enti di diritto pubblico, residenti al momento in cui entra in vigore il presente decreto, entro gli attuali confini del Regno da un lato, ed entro i confini della Polonia, del Regno dei Serbi Croati e Sloveni o della Rumenia dall'altro lato.

Il creditore che rifiuta i pagamenti parziali o totali in dipendenza delle dette obbligazioni non cade in mora. La sospensione deve essere rilevata di ufficio anche per le cause pendenti.

Saranno tuttavia ammesse le azioni giudiziarie che abbiano per oggetto o che comunque si riferiscono ad obbligazioni indicate nella prima parte del presente articolo, in quanto tali azioni siano dirette soltanto all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione, senza pregiudizio della determinazione della moneta e del ragguaglio per il pagamento.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente, per le obbligazioni contratte da succursali o da stabilimenti secondari di Società commerciali o di altri Enti giuridici si avrà riguardo alla sede della succursale o dello stabilimento secondario e non alla sede dello stabilimento principale.

Art. 3.

Durante la sospensione sono ammessi gli atti ed i provvedimenti conservativi e, nei territori annessi con le leggi del 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, le disposizioni provvisorie e l'esecuzione cauzionale in base a sentenza.

Art. 4.

Il periodo di sospensione non sarà computato nei termini di prescrizione e nei termini fissati dalla legge per l'esercizio dell'azione giudiziaria.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore anche nei territori annessi con le leggi del 26 settembre 1920, numero 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ROSSI LUIGI — SCHANZER — ROSSI TEOFILO — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: ROSSI LUIGI.

Il numero 851 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti l'articolo 24 del regolamento organico della Regia Scuola superiore di agricoltura di Milano, approvato col R. decreto 1° novembre 1888, n. 5783, l'articolo 21 del regolamento organico della R. scuola superiore di agricoltura di Portici, 7 luglio 1907, numero CCCCLXXX (parte supplementare) l'art. 40 del regolamento del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, approvato col R. decreto 11 febbraio 1904, n. 71;

Riconosciuta la necessità di norme uniformi per la iscrizione come studenti nelle predette scuole degli stranieri e degli italiani non regnicoli o figli di cittadini italiani, i quali provino la necessità della loro dimora all'estero per giustificate ragioni di famiglia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 24 del regolamento organico della Regia scuola superiore di agricoltura di Milano approvato col R. decreto 1° novembre 1888, n. 5783; 21 del regolamento organico della R. scuola superiore di agricoltura di Portici, approvato col R. decreto 7 luglio 1907, n. CCCCLXXX (parte supplementare); 40 del regolamento del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, approvato con R. decreto 11 febbraio 1904, n. 71, è sostituito il seguente:

« Gli stranieri o gli italiani non regnicoli e i figli dei cittadini italiani, i quali provino la necessità della loro dimora all'estero per giustificate ragioni di famiglia, potranno essere ammessi come studenti, purchè dimostrino che il diploma di studi secondari da presentarsi unitamente alla domanda di iscrizione, dà il diritto nel Paese ove hanno seguito regolarmente gli studi secondari e sostenuto i relativi esami, ad essere iscritti come studenti nelle Università o Istituti superiori legalmente costituiti.

« Sulla regolarità dei titoli prodotti e sulla loro sufficienza per l'immatricolazione giudicherà il Consiglio dei professori proceduto ad una indagine di controllo del grado e dei programmi della scuola media da cui proviene il candidato all'ammissione.

Per la iscrizione ad un anno successivo al primo, come pure per l'eventuale dispensa dalla ripetizione di esami superati in Università o Istituti superiori stranieri, giudicherà il Consiglio dei professori.

« Nel gennaio di ciascun anno il direttore manderà al Ministero, insieme con tutti i documenti riguardanti siffatte iscrizioni, gli estratti delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei professori ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 856 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, n. 422;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 5 e 16 del regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, n. 422, sono sostituiti i seguenti:

Art. 5. — Presso ciascuna sezione di R. tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale con la denominazione « Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e loro superstiti » per la riscossione delle ritenute e altre entrate dell'Opera stessa, che debbono essere concentrate presso la tesoreria centrale, con le modalità di cui al successivo articolo 16.

Le delegazioni del tesoro presso le sezioni di tesoreria provinciale, esplicano la loro funzione anche per quanto riguarda la gestione dell'Opera.

Art. 16. — Nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di tesoreria provinciale convertono tutte le ritenute del 2 per cento, effettuate sugli assegni variabili pagati nel mese, in un'unica quietanza di contabilità speciale.

Quando gli assegni pagati sui fondi forniti con mandato di anticipazione e su altri fondi speciali siano

contabilizzati al lordo, le sezioni di R. tesoreria provinciale provvedono al versamento del contributo dovuto all'Opera a norma del precedente comma, ed i funzionari delegati provvedono al relativo versamento nella contabilità speciale istituita presso le sezioni di tesoreria, allegando ai rendiconti le corrispondenti quietanze.

Nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di tesoreria convertono l'importo complessivo delle somme introitate nella contabilità speciale dell'Opera di previdenza in un unico vaglia del tesoro, da trasmettersi direttamente all'Opera di previdenza, a favore del tesoriere centrale cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Quando gli assegni di cui al comma precedente siano contabilizzati al netto, il contributo dovuto all' Opera di previdenza deve essere versato a cura delle ragionerie centrali.

Art. 2

All'art. 16 si fa seguire altro art. 16-*bis* del tenore seguente:

Art. 16-*bis*. — Nell'ultimo giorno di ciascun semestre le Delegazioni del tesoro ritirano dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale le matrici dei bollettari consunti nel semestre e, con la scorta di esse e delle proprie scritture, compilano in unico esemplare la situazione contabile semestrale ad anno solare delle riscossioni e dei versamenti eseguiti dalle sezioni predette.

Le delegazioni inviano la situazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza e trattengono le matrici dei bollettari di cui sopra per farle unire, a suo tempo, al sottoconto giudiziale che devono rendere le sezioni di tesoreria provinciale.

Art. 3.

All'art. 73 è sostituito il seguente:

Art. 73. — Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che posseggono almeno il titolo di studio per l'ammissione alle scuole secondarie o alle scuole professionali di secondo grado o che, tenuto conto dell'età prescritta per l'inizio del corso di istruzione elementare obbligatorio, non siano con gli studi in ritardo per più di due anni se debbono frequentare scuole secondarie inferiori o scuole professionali di secondo grado, per più di tre anni se debbono frequentare scuole secondarie superiori o scuole professionali di terzo grado, per più di quattro anni se debbono frequentare le Università od altri Istituti di istruzione superiore.

Gli orfani già forniti dall'Opera di previdenza di posto gratuito in convitto, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente comma, debbono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) che siano stati dimessi su parere del sanitario del convitto;

b) che abbiano raggiunto il limite di età stabilito per l'uscita dal convitto, ma senza loro colpa non abbiano terminato il corso di istruzione media;

c) che dimostrino speciale vocazione per studi che non si possono compiere nei Convitti dove l'Opera di previdenza colloca gli orfani;

d) che, ultimati in Convitto i corsi di istruzione media, intendano intraprendere quelli di istruzione superiore.

I beneficiari di una borsa di studio, che abbiano compiuto il corso di istruzione media o professionale, possono prendere parte al concorso per ottenere una borsa di studio per i corsi di istruzione superiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: ROSSI LUIGI.

Il numero 860 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 243, in data 24 maggio 1906, concernente la concessione dell'ancoraggio in tutto il litorale italiano ai bastimenti da guerra appartenenti a nazioni amiche;

Considerato che le disposizioni del precitato decreto non rispondono più alle odierne esigenze tecnico-marinaresche, e debbono inoltre esser coordinate con le disposizioni similari che vigono ora in altri Stati marittimi;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con i ministri della guerra, degli affari esteri e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il presente decreto riguarda solo il tempo di pace e l'approdo, durante esso, delle navi di Stati non belligeranti, negli ancoraggi nazionali e delle colonie; tutte le altre disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate e sostituite dalle seguenti.

Art. 2.

Per nave da guerra deve intendersi non solo ogni nave designata come tale nel senso accettato di questo termine, ma anche le navi di qualunque specie che

battano bandiera da guerra e siano adibite a servizio dello Stato.

Art. 3.

In tempo di pace, le navi da guerra estere sono in maniera generale permanente autorizzate a visitare i porti italiani e delle Colonie dipendenti, e ad ancorarsi nelle acque territoriali, ad una distanza inferiore a 6 miglia dalla linea di bassa marea purchè il numero delle navi appartenenti ad un medesimo Stato non sia superiore a tre per ogni settore, come è indicato nell'articolo successivo.

Tuttavia deve invariabilmente darsi, pel solito tramite diplomatico, l'avviso che una simile visita è in progetto, in modo tale che, le circostanze permettendolo, l'avviso giunga non meno di sette giorni prima che si inizi la visita progettata.

Dette navi non potranno soggiornare per un periodo di tempo superiore agli otto giorni nei porti e nelle acque territoriali. Dovranno in ogni modo prendere il largo entro sei ore dall'avviso, qualora le autorità marittime le invitassero a partire, e ciò anche nel caso che la durata del soggiorno sovraindicata non fosse stata compiuta.

Quando approdasse una Forza navale estera composta di un numero di navi maggiore di quello indicato al 1° alinea del presente articolo, l'autorità marittima deve avvisare subito il comandante in capo della Forza stessa delle disposizioni sovraindicate, affinchè egli faccia allontanare le navi eccedenti il numero stabilito.

Art. 4.

I limiti circa il massimo numero delle navi da guerra estere e dei giorni di permanenza indicati nell'articolo precedente non possono essere ecceduti che nel caso di permanenza forzata, oppure dietro formale permesso da richiedersi al R. Governo per via diplomatica.

Art. 5.

Le prescrizioni degli articoli precedenti non si applicano:

a) alle navi da guerra sulle quali trovinsi imbarcati i capi degli Stati, i membri delle dinastie regnanti e i loro seguiti, gli agenti diplomatici accreditati presso il Governo del Re;

b) alle navi da guerra costrette a rilascio forzato a causa di avarie, di cattivo tempo o di altre cause impreviste;

c) alle navi da guerra in servizio di sorveglianza nei mari ove convenzionalmente ciò è ammesso dal R. Governo.

Art. 6.

Per l'applicazione delle presenti norme il litorale del Regno e delle Colonie è diviso nei seguenti settori:

1° settore Adriatico, dalla frontiera a Santa Maria di Leuca, compreso Zara e le isole dell'Adriatico appartenenti all'Italia;

2° settore Jonico, da Santa Maria di Leuca a Scilla, sulla penisola e da Capo Peloro verso la costa sicula orientale e meridionale sino a Capo Lilibeo;

3° settore Tirrenico dal confine francese a Capo Peloro e Scilla con la costa nord della Sicilia sino al Capo Lilibeo e con tutte le isole del Tirreno e siculo;

4° settore comprendente la Tripolitania e la Cirenaica;

5° settore comprendente l'Eritrea;

6° settore conprendente la Somalia;

7° settore dell'Egeo.

Art. 7.

All'arrivo di una nave da guerra estera in un porto o rada dello Stato non appartenente ad una Piazza forte marittima viene, dall'autorità militare marittima o da quella di porto, assegnato il posto di ancoraggio.

Nel caso in cui la nave si fosse già ancorata, l'autorità potrà acconsentire a lasciarla nel posto occupato o assegnargliene un altro, qualora, a suo giudizio, essa porti disturbo alla navigazione o ai servizi di porto.

L'ufficiale di marina o di porto, incaricato dei convenevoli di uso dell'autorità navale militare o portuale, consegnerà al comandante, dopo compiute le formalità sanitarie, una copia dell'unito modello di costituto per le informazioni che col medesimo si richiedono, ritirandolo completo e firmato. Deve pure consegnare allo stesso una copia del presente decreto affinchè ne prenda conoscenza.

In caso di non ammissione in libera pratica, l'ufficiale sovraindicato si limiterà a consegnare copia del decreto al comandante della nave o della Forza navale, il quale deve mandare, osservando le precauzioni necessarie prescritte, l'ufficiale medico, o altro suo rappresentante, all'ufficio sanitario locale per fornire le indicazioni per la compilazione del costituto o per avere partecipazione del trattamento sanitario, cui la nave o le navi devono essere sottoposte.

Art. 8.

Nel venire all'ancoraggio in una Piazza forte marittima entro il limite della difesa e nel partirne, la nave da guerra estera ha l'obbligo, quando ne riceva invito dall'autorità militare marittima locale, di accettare la guida di un ufficiale o di un altro delegato appositamente inviato dall'autorità stessa, o di conformarsi alle sue indicazioni per quanto riguarda le rotte da percorrere per l'entrata e l'uscita dall'ancoraggio. Questo servizio è gratuito e nessuna responsabilità incombe al R. Governo ed ai suoi dipendenti per i danni che potessero riportare le navi, ed è del tutto indipendente del servizio di pilotaggio ordinario, che potrà essere richiesto dalle navi stesse coi segnali prescritti ed of-

ferto dai piloti locali, od essere, per speciali condizioni di località, obbligatorio.

Ai fini di questo articolo e del saluto le Piazze forti marittime sono le seguenti:

Vado (Savona);

Spezia;

Monte Argentario (Talamone e Porto S. Stefano);

Gaeta;

Messina ed ancoraggi dipendenti da ambo le parti dello stretto;

Taranto;

Brindisi;

Venezia ed ancoraggi della laguna;

Pola.

Fra le Piazze marittime suddette (eccettuate quelle di Vado e di Monte Argentario) e le navi da guerra estere che approdano nei rispettivi ancoraggi, e che sono in condizioni di farlo, è dovuto lo scambio di saluto con le artiglierie.

Tale obbligo si estende anche agli ancoraggi di Napoli e Tripoli, nonchè a qualsiasi altro ancoraggio dello Stato e delle Colonie, nel quale trovasi una Regia nave in condizioni di restituire il saluto.

In ogni Piazza marittima o porto militare una delle opere tiene inalberata la bandiera nazionale dalle 8 al tramonto del sole. La bandiera nazionale è temporaneamente inalberata all'infuori delle ore prescritte, purchè se ne possano distinguere i colori, se è in vista ed in moto una nave da guerra, ed in ogni caso in cui una nave da guerra in vista abbia bandiera spiegata.

Art. 9.

Potrà essere inibito, nell'interesse della difesa nazionale, alle navi da guerra estere il transito o il soggiorno in qualunque località del mare territoriale che, caso per caso, sarà designata.

Tale inibizione, temporanea o permanente, dovrà essere resa pubblica coi sistemi seguiti per le notizie idrografiche che interessano la navigazione, ed i semafori, le stazioni di segnalazione e le navi da guerra nazionali, che si trovassero nei pressi di detta località, dovranno comunicarla, coi sistemi internazionali di segnalazione, alle navi da guerra estere che transitassero nelle vicinanze.

Art. 10.

Le navi da guerra estere che prendano l'ancoraggio in un porto o nelle acque territoriali sono obbligate a rispettare le leggi ed i regolamenti fiscali, di polizia e di sanità.

Sono obbligate egualmente al eseguire tutte le disposizioni regolamentari locali alle quali sono sottoposte le navi della marina nazionale. A tal uopo l'autorità marittima locale fornisce al comandante tutte le informazioni occorrenti.

E' vietato alle navi da guerra straniere che si trovano nelle acque territoriali di eseguire rilievi di terreno ed operazioni di scandaglio, e di eseguire, senza autorizzazione, esercizi di sbarco o di tiro, di lancio di siluri e di posa di torpedini.

Nessun lavoro sotto acqua potrà essere effettuato senza darne preventivo avviso all'autorità marittima o a chi la rappresenta.

E' vietato a qualunque apparecchio aereo imbarcato sulle navi da guerra straniere o da esse scortato o rimorchiato di elevarsi in volo od innalzarsi nelle acque territoriali senza speciale autorizzazione.

I sommergibili, ammessi all'ancoraggio nei porti, devono, per tutta la durata della loro permanenza, rimanere emersi, ed è loro vietato di eseguire esercitazioni di immersione senza autorizzazione. Essi, all'arrivo e alla partenza e per tutta l'estensione del mare territoriale, devono, in ogni caso, navigare in emersione.

E' vietato alle navi da guerra estere di inviare a terra uomini armati dell'equipaggio o della truppa imbarcata per esercizi, servizio di ronda e di vigilanza, funzioni funebri o per altro motivo, senza averne chiesta preventiva autorizzazione all'autorità militare locale, o, in mancanza, a quella di porto. Gli ufficiali e i sottufficiali potranno sempre portare le armi bianche che fanno parte della loro divisa.

Il numero degli uomini che potranno scendere a terra, nonchè le ore della discesa e della ritirata a bordo, saranno concordati tra il comandante della nave o delle navi estere e l'autorità civile e militare locali, tenendo conto della presenza eventuale di navi da guerra di altre nazioni.

Le imbarcazioni che circoleranno nei porti e nelle acque territoriali non potranno essere armate.

Nessuna sentenza di morte potrà essere eseguita nelle acque territoriali.

Art. 11.

In caso di neutralità dello Stato nei conflitti armati tra altri Stati saranno osservate, per i porti e per le acque territoriali, le convenzioni, le leggi e le altre norme di diritto marittimo vigenti al riguardo.

Art. 12.

L'osservanza delle presenti norme spetta all'autorità militare marittima locale, o, in sua mancanza, a quella di porto, e infine all'autorità militare terrestre.

Spetta a dette autorità di richiamare le navi da guerra estere in caso di trasgressione o di rifiuto di eseguire rigorosamente le prescrizioni contenute nel presente decreto. In caso di persistenza o di rifiuto di ottemperare alle intimazioni, esse, dopo aver diretta al comandante di esse una formale protesta, ne dovranno trasmettere d'urgenza avviso telegrafico al

competente Comando militare marittimo nella cui giurisdizione si trova la nave da guerra estera, e al Ministero della marina, e, qualora l'autorità trasmittente sia militare terrestre, anche al comando del Corpo di armata e al Ministero della guerra.

Nelle Colonie l'avviso di cui al precedente comma dovrà essere diretto di urgenza al governatore relativo, cui spetta informarne l'autorità centrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — LANZA DI SCALEA — SCHANZER — AMENDOLA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Allegato.

Costituto di arrivo

per le navi da guerra estere nei porti ed ancoraggi dello Stato

Si prega il comandante di far iscrivere nel presente foglio le informazioni che vi sono richieste:

1° - Nazionalità della nave . . . .
2° - Nome e tipo della nave . . . .
3° - Artiglierie (numero e calibro) . . . .
4° - Armamento subacqueo (numero e qualità) . . . .
5° - Apparecchi aerei (numero e qualità) . . . .
6° - Nome e grado del comandante . . . .
7° - Forza dell'equipaggio . . . .
8° - Numero dei passeggieri . . . .
9° - Stato sanitario . . . .
10° - Provenienza . . . .
11° - Destinazione . . . .
12° - Durata presunta della permanenza all'ancoraggio . . .
13° - Motivo dell'approdo . . . .
14° - Specie del carico (nel caso di navi onerarie) . . . . .

Dato a 19

(*Firma del comandante*)

. . . .

Visto: Il . . . . (1)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina
DE VITO.

(1) Indicare l'autorità militare, marittima o di porto locale.

Il numero 933 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 settembre 1911, n. 1119 per il funzionamento dell'Officina meccanica annessa all'Ufficio centrale metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Visto il R. decreto 15 agosto 1919, n. 1725, col quale si sostituisce la tabella nominativa degli operai annessa al precitato regolamento con altra tabella portante nuove mercedi, sino alla modificazione del regolamento stesso e, ad ogni modo, non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello in cui fu pubblicata la pace;

Ritenuta l'opportunità di estendere agli operai dell'officina meccanica annessa all'Ufficio centrale metrico e dei saggi il trattamento economico fatto alla generalità delle maestranze statali e ritenuta perciò la necessità di modificare il regolamento dell'officina stessa, sopracitato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella nominativa degli operai con le retribuzioni giornaliere, annessa al regolamento approvato con R. decreto 12 settembre 1911, n. 1119, modificata dal R. decreto 15 agosto 1919, n. 1725, è sostituita da quella allegata al presente decreto, firmata d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Agli articoli 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16 del regolamento approvato con R. decreto 12 settembre 1911, n. 1119, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 6. — Il lavoro effettivo giornaliero è di otto ore e si compie in due periodi, separati da un intervallo coincidente il più che sia possibile con quello stabilito dall'orario normale dell'Ufficio centrale metrico.

« Il lavoro straordinario deve essere previamente autorizzato dal Ministero.

« Per il lavoro effettivamente prestato oltre la durata normale di otto ore, è pagato agli operai, un compenso ragguagliato ad un ottavo della paga giornaliera per ogni ora di lavoro utile, accresciuto del 33 % se il lavoro sia prestato dal termine di quello ordinario alla mezzanotte, e del 66 % se compiuto dalla mezzanotte alle ore 6.

« Nessuna altra indennità può essere corrisposta a titolo di compenso per lavoro straordinario.

« Nei giorni festivi, l'officina rimane chiusa, salvo contrarie disposizioni del Ministero, nel qual caso il lavoro compiuto dagli operai sarà considerato come straordinario.

« Nei giorni festivi non domenicali, riconosciuti dal calendario ufficiale, nei quali l'officina è chiusa, è corrisposta agli operai la mercede normale.

« Nei genetliaci delle LL. MM. il Re, la Regina, la Regina Madre, di S. A. R. il Principe ereditario e nella ricorrenza della festa nazionale del 20 Settembre, sarà corrisposta agli operai una regalia di lire cinque.

« Nella vigilia della festività del Natale e della Pasqua e nell'ultimo giorno di carnevale, l'orario di lavoro è ridotto alla metà con la corresponsione dell'intera mercede.

« Agli operai è vietato fumare nei locali dell'officina e dei magazzini ».

« Art. 7. — Gli operai sono assunti in servizio mediante concorso, con le norme e le modalità che saranno stabilite di volta in volta, con decreto Ministeriale, a seconda dell'opportunità e delle esigenze del servizio.

« Le mercedi saranno assegnate, tenendo conto dell'età, della capacità, delle attitudini e di ogni altro elemento atto a giudicare del rendimento possibile dei prescelti, nei limiti di quelle stabilite pei diversi periodi di cui all'art. 9 ».

« Nessun operaio può essere ammesso in servizio se non soddisfa alle seguenti condizioni:

« a) sia cittadino italiano »;

« b) sia di complessione robusta e dimostri, con certificato medico di data non anteriore a due mesi dal giorno della assunzione in servizio di non essere affetto da imperfezioni visive, nè da malattia od infermità qualsiasi »;

« c) faccia constare la sua buona condotta, con certificati rilasciati dalle competenti autorità, di data non anteriore a due mesi dal giorno dell'assunzione in servizio »;

« d) non sia stato anteriormente licenziato, per cattiva condotta, dall'officina meccanica dell'Ufficio centrale metrico o da altre officine »;

e) possegga il certificato di proscioglimento dalle scuole elementari inferiori.

« A parità di condizioni, sono preferiti coloro che hanno servito lodevolmente nei corpi armati dello Stato e gli orfani dei caduti in guerra e quelli degli operai già addetti all'officina ».

« Art. 9. — Le mercedi giornaliere non potranno superare i seguenti limiti massimi:

« L. 22 per il primo meccanico; L. 21,15 per i meccanici; L. 20,60 per l'operaio imballatore e L. 10 per l'apprendista.

« Il posto di primo meccanico, con la retribuzione attribuitavi, quando si renda vacante, potrà essere conferito ad uno dei meccanici dell'officina, nominato a scelta con decreto Ministeriale, su proposta motivata dal direttore dell'Ufficio centrale metrico. Quando il servizio lo esiga, il posto potrà essere conferito in seguito a concorso fra operai anche estranei all'officina.

« La mercede massima di meccanico può essere concessa mercè sei aumenti, di cui i primi 5 fra L. 1,05 e L. 1,15 e l'ultimo di L. 0,55, conseguibili in periodi biennali, tranne il primo che sarà di 18 mesi a contare dalla nomina.

« La mercede massima dell'operaio imballatore e pei lavori in legno e di maggior fatica può essere concessa mercè sette aumenti da L. 1,05 a L. 1,15, conseguibili il primo dopo un anno a contare dalla nomina, il secondo ed il terzo successivamente dopo 18 mesi e gli altri periodicamente ogni due anni.

« Agli operai assunti con mercede corrispondente a un dato periodo saranno concessi gli aumenti stabiliti per i periodi ulteriori appena maturatisi.

« Gli aumenti di mercede saranno concessi, con decreto Ministeriale, soltanto agli operai che avranno dato prova di capacità, operosità e buona condotta e saranno ritardati da uno a sei mesi nel caso contrario.

« L'apprendista godrà della mercede giornaliera di L. 5 per il primo anno e di L. 10 successivamente.

« Esso sarà nominato meccanico dopo non meno di tre anni dall'assunzione in servizio e sarà ritenuto, all'atto della nomina, all'inizio del primo dei periodi stabiliti per gli aumenti di mercede ai meccanici.

« Art. 11. — Agli operai dell'officina meccanica è fatto obbligo di inscriversi alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, secondo quanto è prescritto dalle disposizioni in vigore.

« Art. 12. — La mercede giornaliera è pagata settimanalmente la sera di ogni sabato. Se il sabato è festivo la mercede è pagata la sera precedente.

« Art. 13. — L'assenza dal lavoro cagiona la perdita della mercede giornaliera. L'operaio che, per legittimi motivi non può recarsi al lavoro, deve darne immediata notizia al direttore per i provvedimenti opportuni.

« In caso di assenze debitamente giustificate da gravi e legittimi motivi, e che non oltrepassino, nel loro complesso, 10 giorni nel corso di ciascun anno, può essere concesso agli operai il pagamento dell'intera mercede.

« E' concesso agli operai un congedo, che non ecceda, in complesso, 10 giorni per anno, anche se comprenda giorni festivi, da usufruire quando lo consentano le esigenze del servizio e, di regola, per turno, con la corresponsione dell'intera mercede.

Gli operai chiamati sotto le armi per soddisfare gli obblighi di leva, sono riammessi nell'officina al termine del servizio militare effettivamente prestato, con l'anzianità e con la mercede che avrebbero conseguito se fossero rimasti nell'officina.

« Agli operai richiamati temporaneamente sotto le armi, se capi di famiglia, o con ascendenti a carico, viene corrisposta la mercede giornaliera previa deduzione dell'ammontare del sussidio che, eventualmente, venisse pagato dall'amministrazione militare alle famiglie dei richiamati medesimi.

« Art. 15 — Nei casi di assenza temporanea per malattia, debitamente accertata, è concesso agli operai dell'officina:

« un assegno pari all'intera rispettiva mercede ordinaria per ogni giorno lavorativo e per un numero massimo di giorni 80 di malattia continuata od interrotta nel corso di 365 giorni;

« un assegno ridotto alla metà della detta mercede per ogni giorno lavorativo fino alla concorrenza di altri 160 giorni, se la durata della malattia oltrepassi, nel corso del medesimo anno, il limite indicato nel comma precedente.

Tali assegni cominciano a decorrere dal quarto giorno a datare dalla denunzia della malattia.

« È data però facoltà al direttore di proporre al Ministero di concedere la mercede anche per i primi quattro giorni di malattia, qualora questa giustifichi il beneficio richiesto all'operaio.

« Qualora poi le assenze per malattia continuata od interrotta superino nel complesso 240 giorni lavorativi nel periodo di un anno, cessa ogni corresponsione di mercede ed il direttore ne riferisce, caso per caso, al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

« L'operaio che si assenta dall'officina per malattia deve darne notizia al direttore entro la giornata affinchè questi possa fare gli accertamenti che fossero ritenuti opportuni.

« Se la malattia si protrae al di là del quarto giorno, il Ministero potrà ordinare una visita medica fiscale e quando l'infermità dell'operaio si prolungasse oltre gli 80 giorni, il Ministero stesso potrà sottoporre l'ammalato ad altra visita medica, la quale potrà essere ripetuta nel corso della malattia.

« La visita medica fiscale può essere ordinata altresì nel primo periodo di 80 giorni di malattia.

« La concessione della metà della mercede, all'operaio che permane nello stato di infermità oltre 80 giorni, dev'essere approvata dal Ministero dietro proposta documentata del direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi.

« Nei casi d'inabilità temporanea per infortunio sul lavoro è concessa agli operai, per un numero massimo di 80 giorni, la differenza fra l'assegno indicato più sopra e l'indennità che viene corrisposta dalla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro. Dopo gli 80 giorni sarà corrisposta la metà della mercede, tenendo conto di quanto corrisponde la Cassa nazionale, e ciò sino ad un ulteriore periodo di 160 giorni.

« Art. 16. — Alla fine di ogni anno il direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi può proporre al Ministero, per un premio speciale, quegli operai che si siano maggiormente distinti per assiduità, capacità, operosità e diligenza nel lavoro e per disciplina.

« Tale premio sarà pagato coi fondi di cui all'art. 4 ».

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione, salvo che per le mercedi fissate dalla tabella annessavi, che avranno decorrenza dal 1° gennaio 1920.

Art. 4.

E' abrogato il R. decreto 15 agosto 1919, n. 1725; è abrogata inoltre ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro disporrà per le maggiori assegnazioni nello stato di previsione delle spese per il Ministero per l'industria ed il commercio occorrenti, anno per anno, per la esecuzione del presente decreto, cominciando dall'esercizio finanziario in corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

TABELLA nominativa e retribuzioni giornaliere del personale operaio addetto all'officina meccanica annessa all'ufficio centrale metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

Cognome e nome	Qualifica	Anzianità di servizio	Mercede giornaliera
			Lire
Mossotto Antonio	Primo meccanico	1° luglio 1888	22 —
Taddei Raffaello	Meccanico	1° luglio 1888	21 15
Conti Giuseppe	Id.	1° agosto 1889	21 15
Bruschi Tito	Id.	1° maggio 1904	21 15
Conti Oreste	Id.	7 marzo 1904	21 15
Palozzi Mario	Operaio imballatore per lavori in legno e per quelli di maggior fatica	1° marzo 1913	17 30 fino al 1° marzo 1921 18 45 dal 1° marzo 1921 al 1° marzo 1923
N. N.	Apprendista meccanico	—	5 — (iniziale)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

Il ministro del tesoro
PEANO.

Il numero 940 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, numero 508;

Sentito il Comitato dei ministri di cui all'art. 2 della citata legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La cortazione e l'esame dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa logori di cui all'art. 31 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, numero 508, pervenuti alla Cassa speciale fino alla data del presente decreto, potrà essere compiuta unitamente alla verifica prescritta dagli articoli 45 e 46 del regolamento in sede di abbruciamento, secondo la percentuale dei biglietti e dei buoni da verificare che verrà fissata, di volta in volta, con decreto del ministro del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 943 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto l'articolo 36 della legge 16 luglio 1914, numero 679;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle scuole medie e magistrali delle nuove Provincie, fornite di diritto di pubblicità, le tasse non possono essere inferiori a quelle che si pagano nelle corrispondenti scuole governative del medesimo territorio.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ANILE — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 871. Regio decreto 14 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. Scuola normale femminile di Bergamo, e si approva il relativo statuto.

N. 911. Regio decreto 27 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia, le quote di concorso governativo per gli anni dal 1911 al 1920, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio, causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 31 marzo 1901, n. 140, 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

N. 912. Regio decreto 11 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, è omologata la deliberazione 29 gennaio 1922, del Consiglio comunale di Campiglia Cervo, relativa alla misura della tassa di soggiorno.

N. 931. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, viene fissato in L. 7922,40, il contributo scolastico che il comune di Lanzo Torinese della provincia di Torino deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° gennaio 1922.

N. 936. Regio decreto 11 giugno 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, sono apportate modificazioni ad alcune disposizioni dello statuto organico della Fondazione « Giovan Battista Soleri », in Genova, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1906, n. XXVII (parte supplementare), modificato con successivo R. decreto 6 giugno 1907, n. 238 (parte supplementare).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la nota in data 19 aprile 1922 dell'uffiziale dello Stato civile del comune di Parma, da cui risulta che nella stessa data, davanti il predetto funzionario, il signor Giovanni Casalini fu Oreste, nato in detta città, ha dichiarato di rinunziare alla cittadinanza fiumana allo scopo di riacquistare l'originaria cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Casalini il riacquisto della cittadinanza;

Veduto il parere 14 giugno 1922 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, numero 949;

DECRETA:

È inibito al predetto sig. Giovanni Casalini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del* Regno.

Roma, 30 giugno 1922.

Il ministro
FACTA

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Luigia Vecchi, di Luigi e di Massimina Zirri, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla signora Vecchi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Visto il parere in data 14 giugno 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge sopracitata, e l'articolo 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Luigia Vecchi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 30 giugno 1922.

Il ministro
FACTA.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, ed il decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, che ha approvato le relative norme di esecuzione;

Considerato che la Società di assicurazione denominata « Banca italiana di prestiti e di assicurazioni », con sede in Roma, via Vittoria Colonna n. 18, non ha costituito, entro il termine fissato dall'art. 15 del citato decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, le riserve minime iniziali nella misura stabilita dall'art. 2 del medesimo decreto Ministeriale;

DECRETA:

Alla Società « Banca italiana di prestiti e di assicurazioni », con sede in Roma, via Vittoria Colonna n. 18, è fatto divieto di effettuare comunque nel Regno operazioni assicurative di qualunque specie e sotto qualunque forma.

Roma, 12 luglio 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato.

Con sua ordinanza del 19 giugno 1922, il prefetto di Napoli ha esteso al comune di Bacoli i poteri del commissario governativo per gli alloggi di quella città.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro

AVVISO

Si previene il pubblico che, avendo il Banco di Napoli conferito al Piccolo Credito Tirreno con sede centrale in Pisa, la propria rappresentanza legale per le provincie di Lucca e di Grosseto, i biglietti del Banco stesso avranno corso legale nelle dette Provincie, ai sensi dell'art. 9 del testo unico di leggi bancarie, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimento di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 4).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data della ricevuta: 19 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Girgenti — Intestazione della ricevuta: Caramazza Pietro fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 cedole: scadute il 1° luglio 1921 — Ammontare della rendita L. 80. consolidato 5 0[0.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data della ricevuta: 9 settembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Forcella Carlo-Enrico ed Orazio fu Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 3 — Ammontare della rendita L. 84, consolidato 3,50 % con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 296 — Data della ricevuta: 27 novembre 1911 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione della ricevuta: Rossi Giuseppe fu Giuseppe —. Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita: L. 20, consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1907.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 luglio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Dal titolare, a mezzo del Banco di Roma, sede di Roma, è stato denunciato che il buono 5 0[0 quinquennale, 12ª emissione, numero 15 di L. 15.000, è stato erroneamente intestato a La Casa Matteo di Giorgio, mentre doveva invece intestarsi a Leccata Matteo di Giorgio, vero proprietario del buono stesso, giusta l'atto di notorietà ricevuto, Agostino Boromello, notaio in New York (Stati Uniti d'America) in data 10 maggio 1922.

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 22 giugno 1922.

Per il direttore generale
NONIS.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 25 aprile 1922:

Cipriani Benvenuto, disegnatore, con lo stipendio di L. 4700, è collocato in aspettativa, per motivi di salute, dal 1° aprile 1922 con l'annuo assegno di L. 2350.

Bordone Gaetano, disegnatore, con lo stipendio di L. 3200, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, a decorrere dall'11 aprile 1922.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Sosso Emilio, geometra principale, con lo stipendio di L. 8600, è a sua domanda collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° maggio 1922, con l'annuo assegno di L. 4300.

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

Mosco Armando, geometra, con lo stipendio di L. 5600, è collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, a decorrere dal 16 maggio 1922.

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 19 marzo 1921:

Ferretto Carlo, applicato delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per servizio militare, dal 17 novembre 1920.

Bendoni Arturo, archivista delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità, dal 1° al 31 marzo 1922.

Giannotti Adolfo, agente superiore delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità, dal 1° marzo a tutto il 31 maggio 1922.

Policicchio Francesco, agente delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità, dal 16 marzo a tutto il 15 dicembre 1922.

Russo Luigi, agente delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità, dal 1° febbraio a tutto il 31 maggio 1922.

Cipolloni Alberto, archivista delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità, dal 1° marzo a tutto il 31 maggio 1922.

Con R. decreto del 23 marzo 1922:

Arnone Attilio, agente capo delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità, dal 1° al 31 marzo 1922.

Linguanti Vincenzo, agente delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità, dal 1° marzo a tutto il 30 aprile 1922.

Con R. decreto del 26 marzo 1922:

Bonelli Carmine Fedele, applicato delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità dall'11 marzo a tutto il 31 detto mese.

Papetta Vittorio, applicato delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per servizio militare, dal 1° febbraio 1922.

Con R. decreto del 30 marzo 1922:

Di Savino Gaetano, agente delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità, dal 1° marzo al 31 agosto 1922.

Con R. decreto del 6 aprile 1922:

Cimino Francesco, applicato delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità, dal 1° marzo 1922 al 31 febbraio 1923.

Curcio Vincenzo, agente superiore delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità, dal 1° marzo a tutto il 30 aprile 1922.

Con R. decreto del 9 aprile 1922:

Niola cav. Domenico, agente superiore delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità, dal 15 marzo a tutto il 25 giugno 1922.

Con R. decreto del 25 aprile 1922:

De Antonellis Roberto, già agente delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità, dal 1° ottobre 1921 a tutto il 31 marzo 1921.

Fioretti Dante, agente capo delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità, dal 10 marzo 1922.

Bonelli Carmine Fedele, applicato delle imposte dirette è confermato in aspettativa per infermità, dal 1° a tutto il 30 aprile 1922.

Tosti Michele, applicato delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità, dal 14 marzo a tutto il 13 settembre 1922.

Borgia Gerardo, agente capo delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità, dal 21 marzo a tutto il 20 giugno 1922.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Abita Giovanni, agente superiore delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità, dal 1° maggio 1922 a tutto il 30 aprile 1923.

Giacomelli Arrigo, agente superiore delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità dal 16 marzo a tutto il 10 dicembre 1923.

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

Morelli Goffredo, agente superiore delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 1° maggio 1922.

Schembri Gaetano, agente delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità dal 7 aprile a tutto il 6 ottobre 1922.

Mancini Armando, applicato delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità dal 1° settembre 1921 a tutto il 31 agosto 1922.

Sabato Ferdinando, applicato delle imposte dirette, è collocato in aspettativa dal 1° aprile a tutto il 30 settembre 1922.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 14 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	180 73	Dinari	—
Londra	98 37	Corone jugoslave	—
Svizzera	424 60	Belgio	172 —
Spagna	345 —	Olanda	8 70
Berlino	4 65	Pesos oro	18 09
Vienna	0 10	Pesos carta	7 95
Praga	48 375	New York	22 115

Oro . . . . . . 426 71.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	70 96	
3.50 % netto (1902)	—	
3 % lordo	—	
5 %	77 83	

Corso medio dei cambi
del giorno 15 luglio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	18[illegible] 96	Dinari	—
Londra	98 10	Corone iugoslave	—
Svizzera	423 71	Belgio	171 60
Spagna	—	Olanda	8 55
Berlino	4 945	Pesos oro	—
Vienna	0 095	Pesos carta	—
Praga	50 09	New York	22 12

Oro . . . . 426 81.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	70 92	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 58	—

Il direttore: [illegible]

Tipografia delle Mantellate

TUMINO RAFFAELE, *gerente*.